

Attività produttive – XIV Legislatura

Promozione e tutela del Made in Italy - Istituzione della figura dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione

Il combinato disposto della Legge 14 maggio 2005, n. 80, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e della Legge Finanziaria 2004 porta una risposta ad una piaga che è sotto gli occhi di tutti, sia sotto il profilo dei risvolti economici sia quelli riguardanti la salute dei cittadini.

L'alto Commissario si occuperà del coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale. E affiancherà all'attività di monitoraggio e di prevenzione anche quelle di repressione, funzione che conferma il " giro di vite" voluto dalla Lega Nord dopo anni di battaglie.

Il Commissario si avvale per il proprio funzionamento degli uffici delle direzioni generali del ministero delle Attività produttive ed è inoltre prevista una collaborazione con il ministero delle Finanze. La nomina avviene con decreto del presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro delle Attività produttive.

L'istituzione dell'alto Commissario si aggiunge agli altri provvedimenti già previsti nell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 35/ 05. Il documento già prevedeva una serie di misure per rafforzare la lotta alla contraffazione, sia per quanto riguarda gli strumenti operativi messi a disposizione degli organi di controllo, sia per quanto riguarda le misure sanzionatorie penali e amministrative.

Il decreto legge, con un'opportuna specificazione, stabilisce che anche la falsa o fallace indicazione di " origine" (oltre quella, già prevista, di " provenienza") costituisce reato ed è punita in base all'articolo 517 del Codice penale. In questo caso la multa prevista è aumentata di venti volte, da 1.032 a 20.000 euro.

Sanzioni fino a 10mila euro anche per chi acquista griffe false.

Dal 27 al 31 dicembre 2005 sono stati 224 gli interventi, 123 le persone denunciate alle autorità giudiziarie e sequestri per oltre 2 milioni di prodotti contraffatti da parte della Guardia di Finanza.

La provenienza di questi prodotti è in larga parte cinese, per circa il 60%.

I provvedimenti contengono misure e fondi per la promozione dei prodotti italiani ed il contrasto alla contraffazione, assistenza legale agli italiani che depositano marchi e brevetti all'estero e la defiscalizzazione degli investimenti per partecipare a fiere all'estero.

Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza

Con la legge numero 166 del 5 luglio 2004 viene accelerata la definizione dei procedimenti riguardanti la ristrutturazione economica e finanziaria delle grandi imprese e dei gruppi in stato di grave dissesto. Va ricordata l'attenzione alla tutela delle posizioni creditorie, con particolare riferimento alla salvaguardia dei piccoli risparmiatori, attraverso la modifica della disciplina del programma di ristrutturazione delle imprese, del concordato e delle azioni revocatorie.

La Lega Nord ha voluto fortemente l'impatto positivo del provvedimento, che migliora indubbiamente il decreto-legge n. 347 del 2003 per quanto riguarda sia l'indirizzo programmatico sia le modalità tecnico-giuridiche di attuazione della procedura.

Il giudizio è dunque positivo, in quanto si tratta di un provvedimento che interesserà certamente anche le imprese di autotrasporto, le quali attendevano un segnale concreto da parte di questo Parlamento e che hanno finalmente la possibilità di accedere a procedure di risanamento. Il provvedimento rende applicabile anche alle imprese che fanno parte del gruppo industriale in crisi la disciplina prevista per la capogruppo.

Il provvedimento è dunque migliorativo, grazie al nostro impegno nella maggioranza è da sottolineare il merito politico di aver allontanato lo spettro di una crisi estremamente grave per il nostro paese, come quella della Parmalat, e al ministero, attraverso l'azione del commissario Bondi, il merito di aver proposto al paese e ai mercati un programma di risanamento concreto.

Ci era stata consegnata una situazione frutto di un equilibrio politico, di una commistione tra affari, finanza e banche, che non vogliamo dimenticare. Questo Governo e questo paese, attraverso la sua classe dirigente, hanno avuto il coraggio, la possibilità e la capacità - anche con l'aiuto del Parlamento, che ha deliberato in modo rapido uno strumento necessario che la Prodi-*bis* non aveva previsto - di trovare una soluzione ad una grave crisi economica. Ora credo, al di là delle politiche degli annunci e dei catastrofismi della sinistra, che possiamo presentarci con una politica del fare, con una politica concreta a favore del risparmio e dei creditori.

Distretti produttivi

Una grande battaglia della Lega Nord ha fatto in modo che con la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 vengano istituiti i distretti produttivi che saranno considerati, ai fini fiscali, come un'unica impresa.

Sono infatti previsti particolari benefici per i distretti produttivi che, su base volontaria, decidono di creare aggregazioni di imprese (per contiguità territoriale e funzionale), secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, al fine di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento. L'adesione da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole e della pesca è libera. Ai distretti produttivi si applicano disposizioni fiscali, amministrative, finanziarie e per la ricerca e lo sviluppo. In particolare, sul versante tributario, mediante la creazione del distretto, le imprese aggregate possono optare per la tassazione unitaria distrettuale ai fini dell'applicazione dell'Ires. Importante è rilevare come nei commi riguardanti distretti industriali si parli di ricerca e sviluppo, visto che l'innovazione serve all'industria per il suo rilancio.

Bisogna però ricordare come l'evoluzione dei modelli di consumo è oggi così accelerata che anche il terziario necessita di forti iniezioni di innovazione; indispensabili ed ineludibili. Il prossimo passo sarà la creazione di distretti non industriali ma per aiutare le imprese nel processo di internazionalizzazione, puntando soprattutto all'aggregazione sul piano funzionale ed intersettoriale per consentire alle imprese di accedere ad agevolazioni fiscali, di poter usufruire di procedure amministrative semplificate e di benefici altrimenti riservati ai gruppi di imprese; la figura dei distretti produttivi, definiti come "libere aggregazioni di imprese" aventi l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento. Per le imprese che vi partecipano (industriali, di servizi, turistiche ed agricole e della pesca), l'adesione comporta la possibilità di fruire di vantaggi fiscali, di semplificare e deregolamentare gli adempimenti amministrativi e contabili, di godere di talune facilitazioni relative ad operazioni di natura finanziaria.

Occorre preliminarmente rilevare che i predetti distretti non sono assimilabili ai più noti distretti industriali, disciplinati, com'è noto dall'art. 36 della legge n. 317/1991 e dal D.M. 21 aprile 1993, atteso che i primi rappresentano aggregazioni d'impresе oltre che sul piano territoriale anche sul piano funzionale (ossia essi prescindono dal territorio e si sviluppano come una integrazione dell'offerta di beni e servizi da parte delle imprese in una logica multisettoriale), mentre i secondi sono costituiti da una elevata concentrazione di imprese, di piccole e medie dimensione, situati in una o più aree territoriali.

Per quanto concerne i profili fiscali, è possibile optare per due diversi livelli di aggregazione, informati a principi di sussidiarietà e di mutualità: i) il primo è costituito dal consolidamento fiscale, vale a dire le società di capitali che fanno parte dei distretti territoriali sono sostanzialmente equiparate ad un gruppo societario e, a tal fine, viene espressamente richiamata la disciplina del consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e ss. del Tuir; ii) il secondo, è quello della tassazione unitaria, ossia si prevede che la piattaforma industriale diventi autonomo soggetto passivo d'imposta, tant'è che i distretti produttivi sono stati inseriti tra i soggetti Ires all'art. 73, comma 1, lett. c) del Tuir, e segnatamente tra gli enti non commerciali.

In tal caso, per le imposte dovute, si prevede il ricorso al concordato preventivo triennale (istituto che può, altresì, essere utilizzato anche con riguardo alla posizione delle singole imprese, nel senso

che i distretti possono concordare con l'Agenzia delle entrate o con gli enti locali le imposte che le imprese appartenenti al distretto devono versare).

Con riferimento alla semplificazione degli adempimenti amministrativi e contabili, il legislatore ha attribuito al distretto una serie di funzioni dirette a favorire i rapporti con le pubbliche amministrazioni, nonché a facilitare l'accesso ai contributi erogati, a qualunque titolo, in base a leggi regionali, nazionali o comunitarie.

In tale ultimo caso (erogazioni contributi), le imprese che aderiscono ai distretti possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi tramite i distretti medesimi, i quali possono fornire consulenza ed assistenza alle imprese stesse e possono, altresì, certificare il diritto ad accedere ai predetti contributi nell'ipotesi che le aziende siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Riordino del settore energetico

La legge 23 agosto 2004, n. 239 rappresenta l'inizio di un nuovo periodo: la fine dell'epoca del deficit energetico, dei momenti di *black out*.

Tutto questo era dovuto al paese, alla gente, alle imprese. Giorni come quelli del settembre 2003 non devono più presentarsi, e non si presenteranno grazie alla costruzione di nuove centrali, al potenziamento della rete elettrica, al miglioramento ed agli investimenti della distribuzione del gas metano. In relazione al provvedimento in esame abbiamo riscontrato grosse resistenze da parte di associazioni di categoria circa la parte del testo concernente la disciplina del riscatto anticipato da parte dei comuni.

La Lega Nord, pur non volendo demonizzare né ridimensionare le imprese, che rimangono fondamentali per lo sviluppo del paese, ha voluto porsi dalla parte dei comuni, e quindi dei cittadini, visto che vengono pagati canoni concessori assolutamente irrisori alle amministrazioni per quanto concerne le concessioni del gas metano.

In momenti nei quali le amministrazioni pubbliche soffrono, vista la riduzione di fondi loro destinati, la possibilità di fare cassa con introiti dovuti, giusti, che non vanno ad intaccare le tasche dei cittadini, dovrebbe essere una manna, in questo caso non piovuta dal cielo, ma grazie al nostro impegno.

In momenti in cui le amministrazioni locali hanno necessità di fondi abbiamo voluto porre rimedio ad anni di iniquità con la previsione del riscatto anticipato.

In termini generali va spiegato che il comma 69 dell'articolo unico del disegno di legge, intende fare salvo all'ente comunale concedente, durante il periodo transitorio, il diritto potestativo di riscatto anticipato del servizio pubblico in concessione, esercitabile a determinate condizioni: tale facoltà sia espressamente prevista dall'atto di concessione; siano rispettate le modalità di esercizio di detta facoltà, come stabilite nell'atto di concessione.

Il riscatto anticipato non può dunque essere esercitato liberamente, ma è soggetto ad una rigida tempistica, da determinarsi caso per caso, sulla base dell'atto di concessione ed, in particolare, sulla durata della concessione stessa.

Il servizio riscattato sia riaffidato ad un nuovo gestore esterno da individuarsi mediante gara.

La novella interpretativa introdotta dal disegno di legge Marzano mira semplicemente a preservare un diritto potestativo (riscatto anticipato) che l'atto di concessione (ovvero l'articolo 24 del regio decreto n. 2578 del 1925) già riconosce all'ente comunale, ma il cui esercizio viene ritenuto illegittimo da un prevalente orientamento giurisprudenziale, che pone in relazione di consustanzialità l'esercizio del riscatto con una gestione diretta del servizio pubblico di distribuzione del gas, non più consentita dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000.

Sulla durata del periodo transitorio, in effetti va detto che il disegno di legge Marzano modifica l'articolo 15 n. 5 del decreto legislativo n. 164, ponendo il termine finale del periodo transitorio

entro il 31 dicembre 2007, anziché decorsi cinque anni dal 31 dicembre 2000, come già stabilito dal vigente decreto legislativo n. 164.

È fatto comunque salvo il diritto al riscatto anticipato durante il periodo transitorio, sussistendone le condizioni, come sopra evidenziato.

La norma in esame del disegno di legge Marzano attribuisce al solo ente comunale di concedere la proroga di un ulteriore anno qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse.

La necessità di un intervento interpretativo del legislatore è stata ravvisata perché in effetti l'articolo 15 n. 7 del decreto legislativo n. 164 è poco chiaro, prevedendo che il periodo transitorio «può essere incrementato alle condizioni sottoindicate, in misura non superiore (*omissis*)». Di qui a qualche mese, approssimandosi la scadenza del 31 dicembre 2005, le parti in causa si ritroverebbero coinvolte in un ulteriore contrasto sulla natura e titolarità della proroga (diritto del concessionario per effetto del verificarsi delle condizioni ovvero potestà discrezionale dell'ente concedente).

In buona sostanza, il disegno di legge Marzano stabilisce che il periodo transitorio termina al 31 dicembre 2007 e entro detto periodo il comune potrà esercitare il riscatto anticipato alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 24 del regio decreto n. 2578 del 1925, con un preavviso di un anno.

Il periodo transitorio potrebbe subire un ulteriore prolungamento di un anno se, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (disegno di legge Marzano), il comune deliberi in tal senso avendo ravvisato un pubblico interesse alla proroga del periodo transitorio.

Con la introdotta abrogazione dell'articolo 15, n. 8, viene esclusa ogni possibilità di incertezza normativa sul cumulo delle proroghe che, nella intenzione delle società concessionarie, avrebbero rischiato di differire addirittura al 2010 il termine finale del periodo transitorio.

Quindi, il cuore della norma che fa riferimento al riscatto anticipato ottiene un risultato assolutamente positivo e condivisibile per la collettività, dando la possibilità ai comuni di potere indire nuove gare; tutto questo con lo spirito di tutelare sempre e comunque l'attività imprenditoriale: infatti la tempistica delle scadenze, sia per il riscatto sia per i rinnovi, è ben definita e lascia la possibilità ai gestori di potere pianificare la propria attività.

In questo caso la sinistra, che anche negli ultimi giorni è salita sulle barricate per i tagli ai comuni, si è dimostrata assolutamente inaffidabile, con una politica confusa, senza un senso di responsabilità verso quelle amministrazioni che difende solo nell'ottica di un puro spirito di opposizione politica, senza pensare a soluzioni positive, soluzioni che la Lega Nord ha trovato, portando ossigeno alle amministrazioni, senza danneggiare né il cittadino né le imprese.

Le imprese infatti continuano ad essere tutelate, confermando il diritto potestativo al riscatto anticipato, se previsto nei contratti di affidamento e di concessione.

Sotto questo profilo, dunque, non vi è nessuna modifica, né del sistema normativo (il riscatto anticipato è un diritto riconosciuto agli enti locali dal testo unico del 1925, sulla base di una norma - articolo 24 - mai abrogata), né di quello pattizio voluto ed accettato dalle parti (ente locale concedente e concessionaria) mediante sottoscrizione del relativo contratto di affidamento e di concessione. Ne consegue che l'esercizio di un diritto, previsto sia dalla legge, sia dal contratto, non può influire in alcun modo sui programmi imprenditoriali e sui piani di investimento che il concessionario - imprenditore deve aver configurato all'atto della sottoscrizione del contratto.

Non è neppure vero che il disegno di legge Marzano abbia ridotto la durata del periodo transitorio previsto dal legislatore (decreto Letta) per consentire un graduale adeguamento del sistema attuale, ingessato da concessioni rilasciate dai comuni nella maggioranza dei casi a trattativa privata, per una durata di molti decenni e senza un adeguato ritorno economico, verso una completa liberalizzazione del mercato interno del gas, la cui gestione va affidata a imprese esterne, da individuarsi mediante gara ad evidenza pubblica e per periodi di tempo non superiori a dodici anni. La durata del periodo transitorio, prevista dal decreto Letta in cinque anni dal 31 dicembre 2000, viene in realtà dal disegno di legge Marzano prorogata per altri due anni; tale scelta è motivata dal fatto che molti comuni non hanno purtroppo ancora provveduto ad adottare gli strumenti necessari

per l'indizione delle gare mediante le quali devono essere riaffidate le gestioni del pubblico servizio di distribuzione del gas.

La liberalizzazione del mercato distributivo del gas, punto terminale della filiera che vede già liberalizzata la attività della vendita, consentirà ai comuni affidanti di ricavare ingenti risorse finanziarie dall'affidamento del servizio, mediante una gara che metta in competizione le varie imprese del settore. Tali risorse, di cui i comuni potranno disporre senza alcun aggravio per l'erario nazionale e per gli utenti, sono finora state sottratte agli enti locali da un sistema concessionario a trattativa «privata» che ha beneficiato esclusivamente un numero ristretto di imprese concessionarie.

Si consideri che, sulla base delle offerte formulate nelle gare già espletate dopo l'entrata in vigore del decreto Letta, i soggetti partecipanti hanno offerto ai comuni affidanti canoni gestori in misura che in tutti i casi ha superato la metà dei ricavi; segno che i profitti ricavabili dalla gestione del servizio sono davvero ingenti.

È dunque comprensibile, ma affatto giustificabile l'ostruzionismo che, attraverso le associazioni di categoria, le principali imprese del settore, uniche beneficiarie di tale rendita di posizione, hanno posto in essere, cercando di ostacolare, anche con macroscopiche bugie, i privilegi che il legislatore italiano, in linea con precise direttive comunitarie, ha invece inteso sopprimere.

Se le imprese, che attualmente gestiscono il servizio sulla base di concessioni e di affidamenti privi di trasparenza, ritengono di non poter più svolgere il servizio pubblico con la necessaria sicurezza e qualità, perché non in grado di competere in un mercato libero, non rimane che prenderne atto e anticipare quanto più possibile la loro uscita di scena.

Il riaffidamento del servizio mediante gara consentirà ai comuni di recuperare risorse finanziarie da destinare alla collettività e, nel contempo, alle nuove imprese di gestione di assicurare una migliore qualità del servizio, con conseguenti benefici per gli utenti. La ipotizzata perdita di migliaia di posti di lavoro per effetto della riforma Marzano altro non è che la coloritura sociale della bugia resa pubblica. I lavoratori alle dipendenze delle imprese non più competitive saranno facilmente assorbiti dalle imprese che risulteranno affidatarie del servizio. Data la particolare tipologia del servizio, legato com'è al territorio ove sono collocati gli impianti di distribuzione, il mutamento del gestore avrà un impatto pressoché nullo sul personale occupato anche per quanto concerne la dislocazione.

Va infine ricordato che la liberalizzazione della telefonia ha comportato un grande sviluppo per l'occupazione, non certo la perdita di posti di lavoro.

In un mercato integrato, la liberalizzazione del mercato interno del gas è scelta obbligata e un ritardo nella realizzazione delle nuove regole di impronta comunitaria, che garantiscano trasparenza e concorrenzialità, farà sì che, a beneficiarne, saranno presto le grandi imprese straniere che già stanno facendo sentire la loro presenza sul mercato interno, mediante acquisizione di concessioni ed affidamenti esistenti.

Tale processo di concentrazione avvantaggia le grandi imprese acquirenti (non a caso, trattasi dei grandi poli energetici nazionali ed europei, ENEL, EDF, GDF, EON) e i singoli venditori, ma lascia ai margini gli enti locali e gli utenti

Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio

Il Fondo è gestito da Sviluppo Italia Spa, per effettuare interventi temporanei e di minoranza, comunque non superiori al 30%, nel capitale di imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi, con priorità per quelli cofinanziati dalle Regioni. Gli interventi previsti dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 non possono riguardare consolidamenti delle passività delle imprese, né operazioni per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. La gestione del Fondo deve essere condotta secondo criteri tali da non determinare le condizioni per configurare un aiuto di Stato.

La partecipazione può riguardare esclusivamente medie e grandi imprese come qualificate dalla normativa nazionale e comunitaria.

Due importanti novità vengono introdotte dal decreto:

Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per sottoscrivere ed acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale ANCHE di imprese produttive che presentino nuovi programmi di investimento finalizzati ad introdurre innovazioni di processi di prodotti o di servizi con tecnologie digitali, ovvero, secondo le modalità indicate dal CIPE, quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese.

Per la realizzazione degli interventi nel 2005 erano stati stanziati 45 milioni di euro nella la Finanziaria per il 2004.

Con il Decreto il Fondo per il 2005 viene incrementato di altri 100 milioni di euro, per un totale di 145 milioni.

Misure basate sulla partecipazione al capitale di rischio per le imprese operanti nei settori ad alta tecnologia hanno prodotto risultati soddisfacenti in diversi paesi esteri soprattutto a livello comunitario.

Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca

Il Fondo, istituito dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti Spa dalla Legge Finanziaria 2005, è finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni rimborsabili con un piano di rientro pluriennale.

La dotazione iniziale del Fondo è di 6 miliardi di €

Tre le importanti novità introdotte dal decreto:

Al fine di favorire la crescita del sistema produttivo nazionale e di rafforzare le azioni dirette a promuovere un'economia basata sulla conoscenza (ICT), il 30% del Fondo rotativo viene destinato ai seguenti obiettivi:

1 - favorire la realizzazione di programmi strategici di ricerca, che coinvolgono prioritariamente imprese, università ed enti pubblici di ricerca, a sostegno sia della produttività dei settori industriali a maggiore capacità di esportazione o ad alto contenuto tecnologico, sia della attrazione di investimenti dall'estero;

2 - favorire la realizzazione o il potenziamento di distretti tecnologici, da sostenere congiuntamente con le Regioni e gli altri enti nazionali e territoriali;

3 - stimolare gli investimenti in ricerca delle imprese, con particolare riferimento alle PMI.

Priorità, nell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento, a tre tipi di progetti, tra cui quelli finalizzati alle innovazioni, attraverso le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi aziendali, su proposta del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, di concerto con il Ministro per le Attività Produttive. *(Gli altri due sono risparmio energetico e corridoi multimodali transeuropei).*

Il CIPE, al fine di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttività dei distretti e dei settori produttivi, si costituisce in Comitato per lo sviluppo, con il compito, su proposta anche del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, di individuare, le priorità e la tempistica degli interventi settoriali. Il Comitato, inoltre, al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e di rafforzare l'innovazione e la produttività delle imprese che, anche in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si associano con università, centri di ricerca, e istituti di istruzione e formazione promuove, d'intesa con le Regioni interessate, la predisposizione e l'attuazione di progetti di sviluppo innovativo dei distretti produttivi e tecnologici.

Misure per l'internazionalizzazione delle imprese

Con la Legge n. 56 del 31 Marzo 2005 finalmente ci si è resi conto che è indispensabile per le imprese essere competitive anche sui mercati internazionali. Sino ad ora Infatti per le specifiche

finalità di assistenza e di consulenza per le imprese multinazionali, gli sportelli unici all'estero cooperano con il Punto di Contatto Nazionale OCSE.

Grazie all'impegno della Lega Nord l'articolo 2 viene quasi in toto riformato, prevedendo al primo comma una riduzione di 1 milione di € l'anno (arrivando quindi a 2 mln. annui per 2 anni, mentre prima era di 3 mln. annui senza limite di tempo) per quanto riguarda l'assunzione di personale da mandare in missione all'estero, precisando inoltre che vi debba essere una preferenza per professionalità del comparto pubblico.

Viene snellito ed ampliato il sistema di interazione con le varie strutture associative presenti sia in Italia che all'estero, prevedendo sì l'ingresso delle camere di commercio agricoltura ed artigianato nazionali in forme di raccordo, ma prevedendo inoltre che le sinergie non debbano obbligatoriamente passare attraverso Unioncamere e l'associazione delle camere di commercio estere.

Si precisa che il Governo, all'atto dell'emanazione dei decreti legislativi per il coordinamento e la promozione ed il finanziamento dell'internazionalizzazione delle imprese debba adoperarsi anche per attuare risparmi al fine di reperire, le necessarie coperture per il funzionamento degli sportelli unici all'estero precisandone gli effetti finanziari sugli effetti prima citati.

Per potere entrare in un sistema effettivamente competitivo e virtuoso si prevede che per le garanzie a copertura dei rimborsi del capitale e relativi interessi si possa ricorrere ad una convenzione con SIMEST spa.

Infatti la SIMEST S.p.a., anche avvalendosi, in base ad apposita convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), provvede in particolare, sulla base di programmi che evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa concedendo finanziamenti, di durata non superiore ad otto anni, alle imprese o società estere, anche nell'ambito di operazioni di cofinanziamento con la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), la Banca Europea per gli investimenti (BEI), la International financial corporation (I.F.C.) ovvero altri enti sovranazionali, in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o società estera.

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali.

Negli ultimi anni in Italia si è assistito ad una variegata proliferazione delle forme di vendita piramidali, in molti Paesi europei oggetto di pesanti divieti legali, che mascherandosi nella più moderna variante della vendita diretta, in particolar modo il *multilevel marketing*, tramite l'uso di espedienti vari (dall'offerta di un allettante posto di lavoro, alla promessa di facili rendimenti finanziari o di esorbitanti sconti commerciali) hanno estorto denaro a migliaia e migliaia di persone. Ogni anno in Italia, secondo alcuni dati pubblicati dall'Adusbef, vengono denunciate circa 39.000 truffe; in realtà si stima che almeno 400.000 cittadini, vale a dire dieci volte in più di quanto risulta dai dati ufficiali, non effettuano alcuna denuncia, poiché l'attività di acquisizione di nuove posizioni all'interno della piramide si svolge frequentemente in ambiti amicali e parentali.

Tale fenomeno, oltre ad ingannare i partecipanti all'organizzazione, provoca indirettamente gravissime conseguenze economiche per gli onesti operatori del settore.

Risultava pertanto essenziale introdurre nella legislazione italiana una normativa che contenga i requisiti di base che caratterizzano l'attività di vendita diretta e che la differenziano rispetto ai suoi fenomeni degenerativi inserendo specifici articoli volti all'identificazione di queste attività truffaldine.

La Lega Nord sensibile alle richieste di tutela che sono pervenute dal territorio ha presentato un testo che è stato utilizzato per la stesura del testo che è stato approvato.

Lo scopo della legge 17-08-2005, n. 173 è quello di impedire l'esercizio attraverso la previsione di un'adeguata struttura sanzionatoria per coloro che promuovono o realizzano simili attività.

Diversamente dalle precedenti, sono state previste elevate misure sanzionatorie a carico di chi realizza e promuove le attività oggetto di divieto, e la fissazione di limiti di reddito più congrui per l'inclusione dell'attività di incaricato alla vendita a domicilio nella modalità di esercizio occasionale, nonché l'inserimento di un limite per l'acquisto di materiali da dimostrazione assimilabili a campionario.

E' sancito il divieto di realizzare, organizzare o promuovere operazioni o strutture di vendita piramidali e operazioni quali "giochi", piani di sviluppo o "catene di S. Antonio", inoltre il provvedimento contiene gli elementi presuntivi, ovvero le circostanze che facilitano l'individuazione delle attività vietate.

Milano, 6 Marzo 2006